

# Un vademecum per valutare i titoli

## Requisiti e punteggi per i docenti esclusi dalle liste permanenti

DI ANTIMO DI GERONIMO

Un vademecum sulla valutazione dei titoli nelle graduatorie d'istituto di seconda e di terza fascia: lo ha predisposto l'ufficio scolastico provinciale di Napoli, con una circolare del 7 novembre scorso (prot. 16814/ist.), che sarà senza dubbio di grande utilità per tutti gli uffici periferici del paese alle prese con tale problema. Va detto subito che il provvedimento non riguarda le graduatorie di prima fascia (gli elenchi dove vengono inclusi i docenti già inseriti nelle graduatorie permanenti), ma solo gli aspiranti docenti che, pur abilitati, non sono inseriti nelle permanenti (seconda fascia) o sono in possesso solo del titolo necessario ad accedere ai concorsi per la materia di riferimento (terza fascia).

### PUBBLICAZIONE E RECLAMI

Il centro servizi amministrativi di Napoli ha chiarito che le graduatorie vanno pubblicate nell'albo dell'istituzione scolastica. E che gli interessati, qualora riscontrino eventuali errori od omissioni, possono farlo presentando un reclamo, come prevede l'articolo 5 del regolamento delle supplenze (decreto 201/2000). Il reclamo va presentato esclusivamente alla scuola che ha gestito la domanda. Che coincide con la scuola dove è stata presentata, a suo tempo, la domanda di inclusione in graduatoria.

### ABILITAZIONI VALIDE PER LA SECONDA FASCIA

Per essere inclusi in seconda fascia, gli aspiranti devono essere in possesso dell'abilitazione all'insegnamento. L'abilitazione è valida se è stata conseguita a seguito del superamento di un concorso ordinario e di una sessione riservata.

Tra i titoli validi vi sono anche il diploma di specializzazione all'insegnamento secondario e, per la scuola dell'infanzia e primaria, la laurea in scienze della formazione relativa all'insegnamento specifico. La laurea in scienze della formazione non è valida, invece, per l'inserimento in seconda fascia nelle graduatorie degli educatori.

Un altro titolo valido è il diploma di didattica della musica, per le classi di concorso A031 (educazione musicale alle superiori) e A032 (educazione musicale alle medie), a patto che il titolare del diploma sia anche in possesso di un diploma di scuola media superiore e di un diploma di conservatorio.

### TITOLI PER LA TERZA FASCIA

Per essere inclusi nella terza fascia è necessario essere in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso ai concorsi relativi alla classe di concorso di riferimento. E dunque, per insegnare

## La normativa di riferimento

Decreto 210/2000: è il regolamento delle supplenze.

Articolo 5 del decreto 201/2000: regola il cosiddetto reclamo. Si tratta di un rimedio consistente in una domanda da porre all'amministrazione, per chiedere di rettificare eventuali errori nelle graduatorie. Può essere presentato dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie oppure anche dopo la pubblicazione delle definitive. In quest'ultimo caso prende la forma del ricorso in opposizione.

Legge 19 novembre 1990, n. 341: è la legge che ha istituito le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario. Si tratta di corsi biennali universitari, al termine dei quali si ottiene l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie o superiori.

Decreto 39/98: è il testo normativo che reca le lauree del vecchio ordinamento.

Decreto 22/2005: reca le lauree specialistiche (nuovo ordinamento) che danno accesso alle classi di concorso.

alle materne è necessario il diploma di scuola magistrale o il diploma magistrale. Per le scuole elementari, invece, ci vuole il diploma magistrale, mentre per le secondarie è necessario il possesso di una laurea del vecchio ordinamento o di una laurea specialistica. Per l'accesso alle graduatorie degli educatori è previsto, invece, il possesso di un qualsiasi diploma di scuola secondaria che dia accesso a una facoltà universitaria oppure della laurea in scienze della formazione.

### DIPLOMI MAGISTRALI

I diplomi di scuola magistrale e d'istituto magistrale conservano, inoltre, la loro validità per l'inserimento nella terza fascia, rispettivamente, nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e per le attività di istitutore, solo se conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 (si veda l'articolo 2 del decreto interministeriale 10 marzo 1997).

### INFORMAZIONI PER LE SEGRETERIE

L'ufficio scolastico di Napoli ha ricordato che i titoli di studio che danno titolo all'insegnamento nella scuola secondaria sono disponibili sulla rete intranet nell'area «aree tematiche - graduatorie di circolo e d'istituto - titoli di accesso».

### L'ELENCO DEI TITOLI

Per accedere alle informazioni è necessario ricercare il titolo sotto la voce «titoli di ammissione», che visualizza le classi di concorso previste dal nuovo ordinamento (decreto ministeriale 334/94) con i relativi piani di studio e, successivamente, sotto la voce «titoli di ammissione con validità temporale, titoli che hanno cambiato denominazione ovvero lauree soppresse» per individuare accessi a classi di concorso con titoli di studio non previsti dal nuovo ordinamento ma a cui si ha diritto per effetto di disposizioni che ne hanno prorogato la validità.

Gli ambiti disciplinari non servono: nessun riferimento, quindi,

va fatto ai titoli di accesso previsti dal decreto ministeriale 354/98, che ha istituito gli ambiti disciplinari per alcune classi di concorso, cui occorre riferirsi solo per i concorsi a cattedre o per la mobilità del personale di ruolo o per l'accesso ai corsi di specializzazione all'insegnamento secondario.

### DATTILOGRAFIA E TRATTAMENTO TESTI

Per l'inserimento nella graduatoria di terza fascia dei non abilitati per la classe 75/A (dattilografia, stenografia, trattamento testi e dati), oltre al possesso dei diplomi specificamente previsti dal decreto 39/98, è richiesto il possesso di titoli professionali o di servizio che permettano di attestare la conoscenza di dattilografia, trattamento testi e almeno due sistemi stenografici.

I titoli sono validi anche se rilasciati da privati. In questo caso i titoli di servizio devono recare l'indicazione degli estremi di versamento dei contributi previdenziali.

### IL DIPLOMA DI RAGIONIERE

Si prescinde dal possesso dei titoli professionali nel caso in cui sia stato frequentato un corso di studi che comprenda gli insegnamenti di stenografia, dattilografia e trattamento testi.

In questa ipotesi è necessario certificare la frequenza nelle classi che hanno comportato tali insegnamenti con l'indicazione della promozione alla classe successiva. Per esempio: un candidato che abbia conseguito il diploma di ragioniere e perito commerciale dovrà in ogni caso comprovare l'avvenuta frequenza degli insegnamenti specifici.

### CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA

Per le graduatorie di conversazione in lingua estera il titolo di accesso previsto è il titolo di studio conseguito nel paese o in uno dei paesi in cui la lingua oggetto della conversazione è la lingua ufficiale, corrispondente a diploma di istruzione secondaria di se-

condo grado, purché congiunto all'accertamento dei titoli professionali.

La circolare dell'ufficio scolastico di Napoli precisa, così, che la corrispondenza del titolo estero al diploma di istruzione secondaria di secondo grado si verifica quando il titolo estero è di livello tale da consentire, nell'ordinamento scolastico del paese in cui questo è stato conseguito, l'accesso agli studi universitari.

### SERVE IL CERTIFICATO DEL CONSOLATO

È necessario, per questi titoli, acquisire la dichiarazione di valore da parte dell'autorità consolare o diplomatica italiana presente nel paese in cui il titolo è stato conseguito.

Il titolo di studio deve essere congiunto a titoli o a esperienze professionali cui sia attribuibile una valenza in campo didattico, educativo, culturale. L'accertamento di tali titoli professionali è effettuato dal dirigente scolastico che gestisce la domanda.

### GLI EXTRACOMUNITARI VANNO IN CODA

Per l'insegnamento di conversazione in lingua estera, che sia lingua ufficiale esclusivamente in paesi non comunitari, sono ammessi aspiranti anche non in possesso della cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione europea. Gli aspiranti sono, comunque, collocati in graduatoria in posizione subordinata agli eventuali aspiranti in possesso del requisito della cittadinanza comunitaria.

### IL DIPLOMA STRANIERO VALE 12 PUNTI

Al titolo di studio secondario straniero di accesso e ai titoli che costituiscono accertamento professionale sono attribuibili, complessivamente e forfetariamente, 12 punti (lettera A, tabella di valutazione). Pertanto, i titoli professionali non possono avere una loro autonoma valutazione.

### PATENTE INFORMATICA

La patente informatica europea Ecdl (European computer driving licence) non rientra tra i titoli valutabili ai sensi della lettera D, tabella di valutazione.

### PER I PUNTI SERVE LA LODE

L'ulteriore incremento di quattro punti spetta solo per i titoli di studio conseguiti con il massimo dei voti (per esempio diploma con 60/60 e laurea con 110 e lode). L'incremento non spetta per il diploma di laurea conseguito con votazione 110 senza lode.

### SPECIALIZZAZIONE E PERFEZIONAMENTO

Se al termine di eventuali corsi di perfezionamento o specializzazione non è stato sostenuto alcun esame, il punteggio non è attribuibile.

### SOSTEGNO

I diplomi di specializzazione all'insegnamento su posti di sostegno (lettera D, punto 1, della tabella di valutazione) sono valutabili in tutte le graduatorie richieste anche se appartenenti a settori scolastici diversi.

### DIPLOMI DI SCIENZE RELIGIOSE

Per quanto riguarda il diploma di scienze religiose, secondo la circolare dell'ufficio scolastico di Napoli, questo viene valutato tre punti solo se dichiarato equipollente a una laurea italiana dal ministero dell'università (decreto del presidente della repubblica n. 175 del 2/2/1994).

### CONSERVATORIO E ACCADEMIA

Un'ulteriore, importante, puntualizzazione riguarda il diploma relativo al conservatorio o all'accademia di belle arti. In questi casi, il diploma è valutabile come «altro titolo» per l'accesso agli insegnamenti per tutti gli ordini di scuola.

### SERVIZI SU PIÙ MATERIE

Infine, la circolare prende in considerazione anche il caso dei docenti impegnati nello svolgimento del servizio su più materie. Qualora nel medesimo anno scolastico siano stati prestati servizi che, ai sensi del punto E della tabella di valutazione dei titoli, danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo attribuibile per quell'anno scolastico non può, comunque, eccedere quello massimo previsto per il servizio computato nella maniera più favorevole.

Per esempio, un supplente in un determinato anno scolastico, iscritto nelle graduatorie di terza fascia per le classi A043-A050 e A037, che abbia prestato servizio specifico di cinque mesi sulla classe A043 e di tre mesi sulla classe A050 avrà diritto, per la classe A043, a 12 punti complessivi (dieci punti per il servizio della classe A043 + massimo due punti per il servizio non specifico riferito al servizio prestato sulla classe A050).

Per la classe A050 avrà diritto a sei punti per il servizio specifico sulla stessa classe + cinque punti per il servizio non specifico riferito alla classe A043, per un totale di 11 punti.

Infine, per la classe di concorso A037 il docente interessato avrà diritto a massimo sei punti (limite massimo del servizio non specifico previsto dalla tabella di valutazione), potendo infatti sommare ai cinque punti relativi al servizio non specifico prestato sulla classe di concorso A043 soltanto un punto per il servizio non specifico relativo al servizio di tre mesi effettivamente prestato sulla classe A050. (riproduzione riservata)